

STATUTO APS

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (Ets), denominata **CIRCOLO LEGAMBIENTE LE CASTELLA APS**, Associazione di promozione sociale.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale nel comune di San Leonardo di Cutro (kr)- Via S.Antonio 1 – 88842 . L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statuari di Legambiente Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.

Il Circolo costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale, territorialmente competente, di Legambiente Nazionale; il circolo gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce mediante affiliazione alla Legambiente Nazionale.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – Autonomia e assenza scopo di lucro

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 – Attività di interesse generale

L'associazione viene costituita al fine di svolgere:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- protezione civile ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, e successive modificazioni, e dall'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il

perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 – Modalità per raggiungimento finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

A) promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;

B) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;

C) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;

D) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;

E) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;

F) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale;

G) promuovere ed organizzare attività volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri o bibite;

H) promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte

a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile;

I) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;

L) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.

M) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.

N) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce e querele, atti di significazione di persona offesa, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento in giudizi civili, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento nei giudizi amministrativi e contabili, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione, la formulazione di diffide, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti l'Associazione si può avvalere della consulenza e supporto del Comitato Scientifico e degli avvocati del Centro di Azione Giuridica (CeAG) di Legambiente.

L'associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti

attuativi dello stesso.

Art. 6 – Attività diverse

L'associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività diverse e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

Art. 7 – Soci

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. L'associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

Art.8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;

	c) il diritto di recedere dall'Associazione.	
	I soci e gli aderenti hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio	
	Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	prese dagli organi sociali.	
	Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non	
	può essere delegato da più di due soci.	
	Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per decesso;	
	b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;	
	c) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	d) per esclusione.	
	Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata	
	comunicazione scritta al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento del socio	
	sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie e delle delibere	
	dell'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale o delle delibere dell'Assemblea del circolo, o ne	
	danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi-	
	Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima	
	occasione utile. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova	
	quota di iscrizione.	
	Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno del Circolo e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di	
	partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive	
	territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale.	

Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo del Circolo al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente con le modalità previste nello statuto nazionale di Legambiente.

Art. 9 Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) Organo di controllo;
- f) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art.11 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

	L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.	
	Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.	
	L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.	
	L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:	
	a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;	
	b) definisce il programma generale annuale di attività;	
	c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	d) nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;	

- e) nomina e revoca quando previsto l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari;
- k) delibera in merito alla realizzazione di attività diverse e strumentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
- f) approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- m) determina l'ammontare delle quote associative;
- n) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice

l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i soci. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 14 – VicePresidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.

Art. 15 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 16 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

Art. 17 – Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18 - Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina

	un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può	
	coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno	
	sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere	
	rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di	
	esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di	
	revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di	
	Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono	
	essere riportate anche le relazioni ai bilanci.	
	Art. 19 – Libri sociali	
	Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione	
	tiene i seguenti libri sociali:	
	- Libro degli associati;	
	- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello	
	stesso organo.	
	Art. 20 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio	
	L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. Il patrimonio,	
	comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	• le quote associative e i beni con esse acquistati;	
	• beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;	
	• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;	
	• proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;	
	• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	• altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.	
	L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che	
	all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal	
	Consiglio Direttivo.	

L'esercizio sociale ha durata dal 1 Gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 21 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente e dalle norme del Codice
Civile relative alle associazioni. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per
la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alla disciplina vigente in materia.
Art. 23. Norme transitorie

Art. 23 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Luogo e data
LE CASTELLA, 29 MAGGIO 2021

II PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
---------------	---------------